

CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE CIVILE MINORI

Progetto prevedibilità delle decisioni

Tematica: la giurisprudenza consolidata della Sezione in materia di appello avverso sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità

Riferimenti normativi: artt. 1, 8, 15, 17 della Legge n. 184/1983 e ss. mm.

Il presente contributo si inserisce nell'ambito del progetto "prevedibilità delle decisioni" della Corte di Appello di Bari ed ha l'obiettivo di rendere conoscibili gli orientamenti della Sezione Civile Minori in materia di appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità emanata dal Tribunale per i Minorenni.

LO STATO DI ABBANDONO DEL MINORE E LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ

La legge n. 184 del 4 maggio 1983 ("Diritto del minore ad una famiglia") attribuisce carattere preminente al diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

Le condizioni di indigenza dei genitori, o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia deve essere assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della propria identità culturale e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Nel caso in cui il minore sia privo, anche temporaneamente, di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 184/1983, il minore deve essere inserito in una famiglia affidataria o in una comunità di tipo familiare.

Invece, nel caso in cui il minore si trovi in una situazione di totale abbandono morale e materiale, non temporaneo, deve essere dichiarato in stato di adottabilità.

L'adozione è poi pronunciata, con sentenza, ove ricorra il presupposto dello stato di abbandono, che rappresenta la ragione giustificatrice dell'adozione, nonché la dichiarazione di adottabilità.

Segnatamente, l'articolo 8 della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 149 del 2001, stabilisce che *"sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia stata accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio"*.

Presupposto giuridico essenziale ai fini della dichiarazione giudiziale dello stato di adottabilità, è, dunque, la verifica e l'accertamento da parte del Tribunale per i minorenni, della situazione di abbandono del minore.

Il legislatore non fornisce la definizione dello "stato di abbandono", che costituisce il nucleo attorno al quale ruota l'intera disciplina, ma ne individua la causa nell'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, cioè dei parenti entro il quarto grado, come si desume dagli artt. 10, comma 2 e 11, comma 1, della legge n. 184/1983. La situazione di abbandono può sussistere sia quando non vi è una famiglia (minore figlio di genitori ignoti, orfano di entrambi genitori e privo di altri parenti), sia quando essa sia presente.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nella prima ipotesi l'abbandono è *in re ipsa* e non richiede ulteriori indagini, mentre nel caso in cui vi sia una famiglia tenuta a provvedere all'assistenza morale e materiale del minore, l'accertamento della situazione di abbandono deve avvenire in concreto.

Il concetto di abbandono non va inteso in senso assoluto, quale totale assenza di cure da parte della famiglia d'origine, bensì in senso relativo, quale sensibile riduzione dell'assistenza morale e materiale.

A tal proposito, la S.C. ha chiarito che: *"per la dichiarazione dello stato di adottabilità che determina la rescissione del legame familiare come prezzo inevitabile per evitare un danno maggiore ed irreversibile per il minore e che preclude qualsiasi possibile raffronto tra il tenore di vita consentito nell'ambito della famiglia naturale e quello che il minore potrebbe trovare in una famiglia adottiva – non è sufficiente l'inadeguatezza dell'apporto economico, affettivo o materiale dei genitori, e la loro limitatezza culturale, ma è necessaria la prova certa che le cure prestate dalla famiglia non superino la soglia di un'assistenza minima e si traducano nella mancanza delle cure più elementari"* (Cass. Civ. n. 8360 del 26.07.1993).

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato i requisiti che la valutazione della situazione di abbandono deve avere affinché la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore possa essere accolta, e cioè che deve *"basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo"* (Cass. del 14 aprile 2006 n. 8877).

Soltanto in tal caso è giustificata la drastica e irreversibile rottura dei rapporti di un minore con la sua famiglia biologica.

Il provvedimento che dispone l'adozione è ammissibile esclusivamente nel caso in cui venga accertata una situazione di abbandono totale e non transitoria, rappresentando l'allontanamento dal nucleo familiare d'origine una soluzione di *extrema ratio*, cui ricorrere solo quando il minore risulti privo, non temporaneamente, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e pertanto risulti esposto a gravi pericoli per la sua salute fisica e psichica ed ogni altro rimedio appaia inadeguato.

In questi termini si è espressa non soltanto la Corte di Cassazione (*ex multis*: Cass. n. 22589/2017, Cass. n. 6137/15 e Cass. n. 23976/2015), ma anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale la completa rottura del legame familiare è giustificata solo laddove, nella fattispecie, non siano attuabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare.

Il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia di origine, adottato in difetto di tale condizione, è pertanto da ritenersi lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione (*cfr. CEDU Zhou c. Italia n. 33773/2011*).

Lo stato di abbandono si configura sia nel caso di un rifiuto intenzionale dei genitori di assolvere i doveri genitoriali, di cui agli artt. 147, 149 e 315-*bis* c.c., ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psico-fisico del bambino (*cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 32412/19*).

Affinché il Tribunale per i Minorenni possa pronunciare la dichiarazione giudiziale dello stato di adottabilità deve, pertanto, sussistere la situazione di abbandono del minore e non deve essere imputabile a causa di forza maggiore. Per forza maggiore si devono intendere quelle situazioni, involontarie ed incolpevoli, che pregiudicano la possibilità, per i genitori o per i parenti, di provvedere adeguatamente alle esigenze del minore.

La mera indigenza del genitore o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, non dovuta a loro responsabilità, non è sufficiente ad integrare lo stato di abbandono ed a giustificare la dichiarazione di adottabilità del minore, qualora i medesimi assicurino, comunque, l'assistenza morale.

Lo stato di abbandono può sussistere anche indipendentemente dalla responsabilità dei genitori, ad esempio se non siano in grado di assolvere ai propri doveri per gravi ed irreversibili ragioni di salute oppure a cagione della loro età.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 184/1983, ove risulti la situazione di abbandono, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo, quando l'audizione di tali soggetti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi nonché quando le prescrizioni impartite siano rimaste inadempite per responsabilità dei

genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

Occorre, inoltre, osservare che *“Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”* (Cass. civ. Sez. I Ord., 21.06.2018, n.16357).

In termini analoghi, Corte di Cassazione n. 24717/2021 secondo cui: *“il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, statuito dall'art. 1 della Legge n. 184 del 1983, non ha natura assoluta, ma è un diritto bilanciabile ed impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento”*.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, in tema di appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, si è completamente conformata ai principi espressi dalla S.C., come emerge dalle pronunce in rassegna.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI NEL GIUDIZIO DI APPELLO

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 1560/2022 (pubbl. il 26/10/2022) R.G. n. 639/2019 V.G.**

La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce *extrema ratio* che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della L. n. 183/1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, non basati su precisi elementi di fatto (*cf. Cass. Sez. Unite n. 35110 del 17.11.2021*). Il rigore, nella verifica dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità, deriva dal principio, inequivocabilmente espresso dal legislatore, all'art. 1 L. n. 184 cit., secondo il quale il minore ha il prioritario diritto di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. Trattasi, tuttavia, di diritto dalla natura non assoluta, ma bilanciabile, che impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado, disponibili a prendersi cura del minore, e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (*cf. Cass. Sez. 1, n. 24717 del 14.09.2021*).

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 809/2022 (pubbl. il 24/05/2022) R.G. n. 1644/2021 V.G.**

Il principio espresso dal legislatore all'art. 1 L. n. 184/1983, secondo il quale il minore ha il prioritario diritto di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità, non ha natura assoluta, ma è bilanciabile, ed impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado, disponibili a prendersi cura del minore, e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (*cf. Cass. Sez. 1, n. 24717 del 14.09.2021*).

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 1137/2022 (pubbl. il 06/07/2022) R.G. n. 1444/2016 V.G.**

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 1138/2022 (pubbl. il 06/07/2022) R.G. n. 1447/2016 V.G.**

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 1139/2022 (pubbl. il 06/07/2022) R.G. n. 1445/2016 V.G.**

Con riferimento alla dichiarazione di adottabilità, laddove gli esiti della c.t.u., disposta al fine di accertare l'effettiva capacità genitoriale della coppia ed il legame affettivo in essere con la figlia minore, abbiano comprovato l'incapacità dei genitori di cambiare i propri comportamenti e, quindi, di far fronte alle responsabilità genitoriali, nonché abbiano dimostrato il benessere psicofisico raggiunto dal minore e l'espressa volontà dello stesso di voler restare con l'attuale famiglia affidataria ed, ancora, il pregiudizio per il suo benessere fisico e psicologico derivante dall'allontanamento dagli affidatari, deve essere confermata la sentenza dichiarativa dell'adottabilità del minore, giacché la preminenza dell'interesse del minore rispetto a quella della famiglia di origine è conforme ai principi della legge 184/1983, nonché alla direttiva costituzionale ex articoli 2 e 30 Costituzione.

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 807/2022 (pubbl. il 24/05/2022) R.G. n. 1642/2021 V.G.**

In tema di dichiarazione di adottabilità, il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della famiglia d'origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità anche quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psicofisica (*cf. Cass. Sez. 1, n. 21554 del 27/07/2021; n. 17603 del 28/06/2019; n. 16357 del 21/06/2018*), bene di fronte al quale non può che essere superato il principio, altrettanto sacrosanto ma non assoluto, di assicurare al minore il legame con la famiglia d'origine, come sancito dall'art. 1 L. n.

184/1983, principio che, qualora rigidamente applicato, finirebbe paradossalmente per ritorcersi a pregiudizio dell'interesse stesso del minore.

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 808/2022 (pubbl. il 24/05/2022) R.G. n. 1643/2021 V.G.**

Nel giudizio dichiarativo dello stato di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (*cf. Cass. Sez. 1, n. 6532 del 28/02/2022; Cass. Sez. 6-1, n. 26624 del 09/11/2017*). In altre parole, a superare le condizioni di abbandono morale e materiale della prole non è sufficiente una mera dichiarazione di intenti del genitore che non sia verificabile e che, in ogni caso, non offra garanzie di concreta attuazione.

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori Sentenza n. 985/2022 (pubbl. il 17/06/2022) R.G.A.C.C. n. 537/2021**

In caso di sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, il giudizio negativo formulato dal giudice di primo grado discende correttamente da una manifesta inidoneità genitoriale che è fonte di grave pregiudizio per l'equilibrato sviluppo e la serena crescita del bambino in questa delicatissima fase della sua vita, stante la riscontrata inettitudine, permanente ed irrimediabile, della madre ad elaborare un adeguato progetto di vita per il figlio e a recuperare le capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dell'infante di godere indefettibilmente di un'adeguata crescita psicofisica (*cf. Cass. 27.7.2021 n. 21554*).

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 1136/2022 (pubbl. il 06/07/2022) R.G. n. 2017/2021 V.G.**

Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia d'origine, sancito dall'art. 1 della Legge n. 183/1984, non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità anche quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psicofisica (*cf. Cass. Sez. 1, n. 21554/2021, n. 17603/2019, n. 16357/2018*). Pertanto, non è sufficiente a superare le condizioni di abbandono morale e materiale della prole una mera dichiarazione di intenti del genitore che non sia verificabile e che, in ogni caso, non offra garanzie di concreta attuazione.

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 1302/2022 (pubbl. il 09/09/2022) R.G. n. 2030/2021 V.G.**

La sentenza del Tribunale per i Minorenni dichiarativa dello stato di adottabilità di un minore è soggetta, così come ogni altra sentenza, all'impugnazione mediante appello. Infatti il processo che porta alla dichiarazione di adottabilità del minore si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili. Pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità deve essere proposto o, in caso di notifica, nel termine breve di giorni trenta, decorrente dalla notifica della sentenza, o, in mancanza di notifica, entro il termine lungo di sei mesi decorrente, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza.

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, Sentenza n. 1636/2022 (pubbl. il 10/11/2022) R.G. n. 1182/2021 V.G. e R.G. n. 1190/2021 V.G.**

In tema di dichiarazione di adottabilità, nel caso in cui molteplici e convergenti elementi comprovino una situazione di abbandono morale e materiale del minore, il giudizio negativo formulato dal giudice di primo grado discende correttamente da una manifesta inidoneità genitoriale che è fonte di grave pregiudizio per l'equilibrato sviluppo e la serena crescita del bambino in questa delicatissima fase della sua vita, stante la riscontrata inattitudine, permanente ed irrimediabile, della madre a concepire un adeguato progetto di vita per il figlio e a recuperare le capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dell'infante di godere indefettibilmente di un'adeguata crescita psicofisica (*cf. Cass. 27.7.2021 n. 21554*).

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Minori, Sentenza n. 1713/2022 (pubbl. il 28/11/2022) R.G. n. 1724/2021 V.G.**

Nel procedimento di abbandono, come affermato dalla Suprema Corte, è essenziale esaminare non solo la figura genitoriale, ma anche lo stato psicologico-evolutivo del minore, la sua evoluzione, il permanere di problematiche non superate e gli eventuali rischi di regressioni o peggioramenti attraverso un'osservazione non solo della figura genitoriale, ma anche di quella del minore (*cf. Cass. Civ. Sez. 1, 29 Settembre 2017, n. 22933*).

- **Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile, decreto di rigetto n. cronol. 215/2022 del 15/09/2022 R.G. n. 916/2022**

La precedente definitiva statuizione in ordine allo stato di adottabilità dei minori è evidentemente superabile soltanto a fronte di elementi di novità che comprovino in maniera inequivoca il pieno immediato recupero delle capacità genitoriali, nel caso di specie già in precedenza escluse dal Tribunale. A parte l'insuperabile ostacolo

all'invocata revoca, rappresentato, a mente dell'art. 21, quarto comma, L. n. 184 cit., dalla pendenza dell'affidamento pre-adoztivo dei minori (*cfr. Cass. Sez. 6-1, 12/10/2018 n. 25408; Sez. 1, 22/2/2008 n. 4537, in relazione anche all'ipotesi di istanza di revoca anteriore all'affidamento pre-adoztivo*), gli elementi di novità invocati a sostegno della richiesta di revoca sono da considerarsi inidonei allorquando, pur dando atto di miglioramenti della madre nel percorso terapeutico e di una maggiore disponibilità al lavoro psicologico, nulla dicono in ordine all'asserita attuale capacità genitoriale della stessa, già esclusa dal Tribunale con le precedenti statuizioni, ma soprattutto in ordine ai tempi di recupero della detta capacità, quand'anche seriamente perseguita, che, come più volte statuito dal Supremo Collegio, devono essere compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (*cfr. Cass. Sez. 1, n. 21554 del 27/07/2021; n. 17603 del 28/06/2019; n. 16357 del 21/06/2018*).

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

Bari, lì 01/03/2023